

9gfhUhc`XY`Y7cbX[n]cb]`W YfY] c`Ubc`YdfYghUhc]cb]X]`hi hYU`Y] UY` 8cW a YbUhc]cbY`W`a d`YUgWU]WU]`YXU`g]lc`]bhfYbYhk k k`U]`ha JU`Yi #i hYU`

5L` FC@B8`D9B5`@`
Massimale di copertura € 50.000,00 Ambito di validità territoriale: Europa

Procedimenti penali

La garanzia comprende la difesa dall'accusa di aver commesso un reato e l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso un reato colposo o un reato doloso. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna con efficacia di giudicato per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso, l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.

GARANZIA OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER: DIPENDENTI OSPEDALIERI CON INTRAMOENIA E MEDICI DI MEDICINA GENERALE
La polizza opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL del personale degli Enti Pubblici o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata direttamente dall'assicurato e/o dall'ente di appartenenza.
Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà ,anticipando le spese Legali/ Peritali, qualora a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Assicurato siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.

GARANZIA OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER: LIBERI PROFESSIONISTI, DIPENDENTI CON EXTRAMOENIA E MEDICI NON SPECIALISTI
La presente polizza per la tutela legale integra le differenze di massimali e/o condizioni a secondo rischio di altre polizze eventualmente stipulate direttamente dall'assicurato o comunque operanti in suo favore. Se non esiste o opera alcun'altra polizza, la presente polizza per la tutela legale opera a primo rischio.
Resta inteso che, se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali da altra compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali, dovrà restituire l'importo a ROLAND nel caso essa avesse anticipato le stesse spese.

Illeciti amministrativi

La garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

Esclusioni: sono esclusi dalla garanzia

- la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimopolio (cartelli) o un'altra norma connessa;
- la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali,
- l'opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
- tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- sinistri collegati ai/derivanti dai reati di calunnia, ingiuria, diffamazione
- i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

6L` HI H9@`@; 5@`dYf`j`c`Uhc]cb]X]`bcfa YgdWVZV`Y`
Massimale di copertura € 50.000,00

VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LIBERI PROFESSIONISTI, DIPENDENTI CON EXTRAMOENIA E MEDICI NON SPECIALISTI
Ambito di validità territoriale: Italia, San Marino, Città del Vaticano.

VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I DIPENDENTI OSPEDALIERI CON INTRAMOENIA E/O MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Ambito di validità territoriale: Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati Dgls..

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza)
- 196/03 (codice privacy)

7L` HI H9@`@; 5@`dYf`UW]Ua UH]b`WU`gUXY`UW`a dU] b]UX]f`WdfcZgg]cbUY`
Massimale di copertura € 4.500,00 Ambito di validità territoriale: Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Descrizione della Garanzia

Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue.

La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 4.500,00 dell'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro l'Assicurato.

Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.

8L` HI H9@`@; 5@`dYf`UfYg]ghYbnU]j`Ygc`f]W]YghYX]`f]gU]V]a`Ybhc`XY`XUbbc`
Massimale di copertura € 50.000,00 Ambito di validità territoriale: Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Descrizione della Garanzia

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato. La copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

GARANZIA OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER I DIPENDENTI OSPEDALIERI CON INTRAMOENIA E/O MEDICI DI MEDICINA GENERALE
9L` HI H9@`@; 5@`dYf`UfYg]ghYbnU]j`Ygc`f]W]YghYX]`f]gU]V]a`Ybhc`XY`XUbbc`
Massimale di copertura € 4.500,00 Ambito di validità territoriale: Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Descrizione della Garanzia

In deroga all'art. 10 (1) (o) CTG 2011, la copertura assicurativa comprende i costi sostenuti dall'Assicurato per controversie inerenti il proprio contratto di lavoro dipendente con l'Ente di appartenenza nelle competenti sedi.

: L` G`W`dYf`c`

Per tutte le garanzie lo scoperto ammonta al 10,00%, ma non inferiore ad € 1.500,00 per assicurato e sinistro, e viene detratto dalle spese legali.